



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO l’articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 dell’11 novembre 2022;

CONSIDERATO che in seguito alla modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO l’articolo 17-undecies “Regime transitorio in materia di VIA” del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e, in particolare l’art. 20 recante “disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l'articolo 6, recante “*Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili del sistema*”;

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTI il decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 457 e del 29 dicembre 2021, n. 551 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n.27232 e n.27234 del 3 marzo 2022, n.60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n.65913 del 26 maggio 2022;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, e contestuale verifica del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, presentata da HEPV 17 S.r.l. con nota acquisita al prot. MATTM/89864 del 17/08/2021, perfezionata con nota del 02/11/2021 acquisita al prot. MATTM/121582 dell'08/11/2021, con nota acquisita al prot. MiTE/74431 del 14/06/2022 e in ultimo con nota acquisita al prot. MiTE/101273 del 12/08/2022, del progetto di un impianto integrato agrovoltaiico, denominato "SV01", avente potenza nominale pari a 40 MW, e delle relative opere e delle infrastrutture connesse, da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR), con connessione alla RTN prevista in corrispondenza della futura SE Terna di Latiano (BR);

PRESO ATTO che il proponente ha dichiarato che il progetto non è soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) perché non interferisce con alcuno dei siti della Rete Natura 2000: SIC, ZPS, ZSC;

CONSIDERATO che il progetto è inserito nell'Allegato I-bis "Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999" al punto 1.2.1 "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" e nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2), denominato "Progetti di competenza statale: impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW";

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 26/09/2022;

VISTA la richiesta di integrazioni formulata dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del 04/11/2022, acquisita in pari data al prot. MiTE/137268, comprensiva della richiesta di integrazioni del Ministero della Cultura di cui alla nota prot. MIC n. 4947 del 25/10/2022 acquisita in pari data dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al prot. n. 132683;

VISTA la nota acquisita al prot. MASE/42682 del 21/03/2023 con la quale il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, in seguito alla concessione della proroga di 120 giorni per la presentazione di dette integrazioni, richiesta dalla società proponente e rilasciata con nota prot. MiTE/146053 del 22/11/2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in data 24/03/2023 è avvenuta la pubblicazione della documentazione integrativa e il nuovo Avviso al pubblico sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni, i chiarimenti acquisiti nel corso dell'iter istruttorio;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della procedura di VIA, è localizzato nel comune di Comune di Latiano (BR) e prevede la realizzazione di un impianto integrato agrovoltaico della potenza nominale pari a 40 MW;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 175 del 06/07/2023 acquisito al prot. MASE/117438 del 18/07/2023 con il quale la Commissione medesima ha espresso:

- parere favorevole circa la compatibilità ambientale inerente il progetto dell'impianto integrato agrovoltaico, denominato "SV01", con potenza nominale pari a 40 MW, e delle relative opere e delle infrastrutture connesse, da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR) subordinato all'ottemperanza delle condizioni riportate nel medesimo parere;

- parere favorevole circa la conformità del Piano Preliminare delle Terre e Rocce da Scavo alle disposizioni del DPR 120/2017, subordinato all’ottemperanza della relativa condizione ambientale;

ACQUISITO il parere del Ministero della Cultura, di cui alla nota prot. MIC_SS-PNRR 13713-P del 06/07/2023, assunto al prot. MASE/110969 del 07/07/2023, avente esito negativo;

CONSIDERATO che nel suddetto parere il Ministero della Cultura ha specificato che *“il progetto rimane in ogni caso soggetto alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico”*;

PRESO ATTO che con nota prot. MIC_SS-PNRR 27946-P del 28/11/2023, assunto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al prot. n. 195613 del 30/11/2023 il Ministero della Cultura ha comunicato che *“l’impianto integrato agrovoltaiico ID 7410, denominato “SV01”, da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR), con connessione alla RTN prevista in corrispondenza della futura SE Terna di Latiano (BR), risulta ricompreso in area idonea”* così come definite dal D.Lgs. 199/2021, art. 20 co. 8 e modificate dall’art. 47 del D.L. n. 13 del 2023”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 22 comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021 *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”*;

VISTO l’art.25 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal Decreto-Legge 9 dicembre 2023 n.181 convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n.11, che al secondo periodo prevede: *“...il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199”*;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha indicato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, con particolare riferimento al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi per i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, a sostenere il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, prevedendo una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica e indicando, tra l’altro, la necessità di rafforzare e sostenere anche in ambito agricolo l’accelerazione delle fonti rinnovabili attraverso la diffusione anche di sistemi agro-voltaici;

CONSIDERATO altresì che nella materia di produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell’Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un’adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto al cambiamento climatico;

RILEVATO che, dall'istruttoria svolta sulla natura dell'opera, il progetto denominato "SV01" e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR), concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e del Piano per la transizione ecologica (PTE);

PRESO ATTO che con il parere n. 175 del 06/07/2023, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, considerate le possibili alternative progettuali compresa la mancata realizzazione del progetto ha ritenuto *“sufficientemente esaustivo lo studio effettuato dal Proponente sulla scelta delle alternative per minimizzare l'impatto ambientale”*;

CONSIDERATO che, in merito alla valutazione della componente paesaggistica del progetto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC all'esito delle verifiche eseguite e tenuto conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ha ritenuto il progetto compatibile per quanto attiene gli aspetti naturali della Componente Paesaggio, fermo restando il rispetto della specifica condizione ambientale riguardante il miglioramento dell'inserimento dell'opera nel contesto;

CONSIDERATO altresì che, detta Commissione Tecnica ha ritenuto il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la Componente Territorio e patrimonio agroalimentare contemplando specifiche misure compensative da concordare con la Regione Puglia e gli Enti pubblici interessati, nonché un sistema di monitoraggio che fornisca il dato della produttività agro-pastorale e consenta di verificare la continuità di tali attività, come parte integrante del progetto;

DATO ATTO che l'ampliamento della fascia perimetrale e la conseguente rimodulazione del layout d'impianto, prescritti dal parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, contemperano efficacemente l'esigenza di produzione di energia da fonte rinnovabile con l'esigenza di imporre il minor sacrificio ambientale possibile al territorio interessato sia in termini di sottrazione di suolo - non solo ai fini agricoli ma anche sotto il profilo dell'effetto cumulativo - sia in termini di depauperamento del valore ecologico e paesaggistico dello stesso;

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, n. 175 del 06/07/2023, costituito da n. 63 (sessantatre) pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto dell'impianto integrato agrovoltaiico, denominato "SV01", con potenza nominale pari a 40 MW, e delle relative opere e delle infrastrutture connesse, da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR), con connessione alla RTN prevista in corrispondenza della futura SE Terna di Latiano (BR), subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, e parere favorevole in merito alla conformità del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle

disposizioni del DPR 120/2017, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella specifica condizione ambientale.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il proponente, entro i termini di validità del provvedimento di cui al comma precedente, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato D.lgs. n. 152/2006.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, n. 175 del 06/07/2023. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 del presente decreto.

2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 175 del 06/07/2023.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui ai commi 2 e 3 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Il proponente dovrà adempiere agli obblighi connessi alla verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, provvederà a notificare tempestivamente, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'esito delle determinazioni dell'autorità competente in materia di tutela del patrimonio culturale.

6. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'art. 2 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è notificato a HEPV 17 S.r.l., al Ministero della Cultura, all'ARPA Puglia, al Comune di Latiano (BR), alla Provincia di Brindisi e alla Regione Puglia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente al parere della Commissione PNRR-PNIEC è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all'art. 4, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI
NOCCO
Ministero della
Transizione
Ecologica
Direttore Generale
13.02.2024
15:53:38
GMT+00:00